

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPADAZZI

Presentata il 3 agosto 1960

Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo particolare momento, in cui per la prima volta l'Italia organizza i Giochi olimpici, e gli sguardi di tutto il mondo sono rivolti a Roma, che ospita tali giochi, noi ci accorgiamo, anzi ci rendiamo conto soltanto ora, che lo sport è anche e soprattutto un fenomeno sociale, direi squisitamente sociale.

Infatti con le Olimpiadi avviene un incontro quadriennale fra i popoli, ma c'è di più: c'è un motivo di prestigio fra essi.

Non è mistero per alcuno che le Nazioni più socialmente evolute e più progredite sono all'avanguardia delle competizioni sportive.

Chi non sa che l'Inghilterra, la Germania e la Francia sfornano campioni come nessun'altra Nazione europea, in senso veramente genuino, spontaneo, in altre parole sportivo? E questo si deve al fatto che, prima che noi italiani divenissimo Nazione, in quei paesi già fiorivano le società sportive e l'attività sportiva era quasi generalizzata. In tali Nazioni infatti lo sport ha una essenza educativa che, attraverso generazioni, si è fatta elemento normale nella formazione del cittadino. Ma è altrettanto noto come in quei paesi è intervenuto lo Stato con piani e con schemi di assistenza finanziaria permettendo lo studio e l'ampliamento e la divulgazione della pratica sportiva.

In Italia manca totalmente una legislazione aderente alle reali esigenze sportive del nostro paese ed i comuni e le province sono lasciati senza alcun indirizzo in proposito. Eppure, durante il primo cinquantennio della nostra unità, esistevano disposizioni legislative che permettevano alle società ginnastiche di utilizzare tra l'altro, nelle ore extra-scolastiche, gli impianti e le palestre delle scuole. La qualcosa è tuttora vigente ed in piena attuazione in Francia, Inghilterra e Russia. Anzi in Francia c'è un Dicastero dedicato allo sport che sollecita in continuità l'interessamento e l'intervento del Governo a favore dell'attività fisica e sportiva giovanile.

Anche l'Inghilterra ha il suo Ministero per l'educazione fisica e così pure la Russia un commissario allo sport.

Non c'è dubbio che l'attività sportiva e ricreativa in Italia, in cui lo sport è giunto a una maturazione organizzativa non certo inferiore a tante altre Nazioni, necessita di affiancamento da parte degli organi del Governo, in modo che sia possibile consentire la costruzione d'impianti pratici ed accessibili ad ogni strato sociale, proprio come avviene in tanti altri paesi.

Questa proposta di legge che io oggi presento alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, vuole essere la prima pietra di un edificio a grande respiro, anzi lo sprone a fare

più e meglio in questo importantissimo campo, che c'interessa, non soltanto come deputati, ma anche e soprattutto come italiani e padri di famiglia pensosi dell'avvenire dei propri figli.

Se lo sport diventa, con le Olimpiadi, incontro fra Nazioni, può e deve diventare in Italia campo di incontro tra italiani: campo aperto, sano, leale,

Onorevoli colleghi, tanti problemi hanno appassionato ed appassionano la nostra vita di parlamentari, ma nessuno, io credo, è così fascinoso ed interessante come quello che io sottopongo alla vostra approvazione!

Pensate al dilagare della delinquenza minorile, alla piaga dell'invertitismo e all'inquietitudine dei nostri giovani d'oggi; fenomeni, si sa, che hanno maggior presa fra i giovani e giovanissimi che non trovano possibilità di svago e di sani divertimenti.

E che lo sport sia un efficace antidoto per certi mali sociali, lo ha ben detto un grande papa, Pio XII, che in una riunione di sportivi affermava: « lo sport è un efficace antidoto contro la mollezza e la vita comoda, sveglia il senso dell'ordine ed educa all'esame ed alla padronanza di sé, al disprezzo del pericolo senza millanteria e senza pusillanimità. Voi vedete così come esso oltrepassa già la sola robustezza fisica, per condurre alla forza ed alla grandezza morale ».

Anche se soltanto limiteremo il campo d'azione in queste piaghe sociali, noi avremo assolto ad un nostro sacrosanto dovere verso il paese ed il popolo italiano.

L'istituto dell'Assessorato comunale e di quello provinciale e regionale per la gioventù e le attività ricreative e sportive è il primo passo per un più sostanziale intervento dello Stato nei confronti dei giovanissimi, dei giovani e dello sport; e la ricerca dei fondi necessari ad incrementare la loro attività, viene affidata ad un Comitato ristretto dei Ministri più interessati a questo problema.

Con questa proposta di legge, mentre si impegnano le civiche Amministrazioni comunali, provinciali e regionali nei confronti dei problemi della gioventù e dello sport, attraverso un assessorato, differenziato dagli altri, si impegna anche lo Stato, attraverso un Comitato interministeriale, a garantire la vitalità di detti Assessorati, provvedendoli di mezzi necessari e comunque proporzionati alla popolazione.

Onorevoli colleghi, chiudo questa relazione col pregarvi di voler porre la vostra attenzione su un fatto che non trova riscontri in nessun altro paese: attualmente lo Stato italiano non solo non dà alcun contributo diretto alle attività sportive, ma da queste ultime ne trae beneficio attraverso le percentuali sul « Totocalcio » e sulla « Sisal » e colle tasse erariali che impone agli avvenimenti sportivi stessi; *non aggiungo altro.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In seno alle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, sono istituiti rispettivamente gli Assessorati comunali, provinciali e regionali per la gioventù e per l'attività sportiva e ricreativa.

ART. 2.

Agli Assessorati di cui al precedente articolo e a ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione, è demandato il compito di ricercare ed istituire aree ed impianti adatti alla ricreazione della infanzia e della gioventù e provvedere alla loro perfetta efficienza e manutenzione.

ART. 3.

Gli Assessorati consentiranno alle locali società sportive che non dispongono di sedi tecniche per lo sviluppo della loro attività, di poter utilizzare gli impianti sportivi scolastici esistenti. Sarà cura degli Assessorati di utilizzare al massimo gli impianti sportivi di proprietà comunale, provinciale e regionale rivendicando totalmente in proprietà ed a favore delle attività esclusivamente ricreative e sportive della gioventù e del popolo, tutti gli impianti della ex G. I. L.

ART. 4.

Gli Assessorati solleciteranno anche lo sviluppo di un'attività fisico-ricreativa, volta ai settori non più giovani che comunque possano egualmente praticare una qualsiasi disciplina sportiva a scopo ricreativo (caccia, pesca, bocce, cicloturismo, escursionismo, ecc.) appoggiando direttamente e sollecitando gli enti appositi e i sodalizi sportivi già esistenti ed istituendi.

ART. 5.

Le Amministrazioni locali interverranno nella sovvenzione limitatamente al tempo ed ai mezzi per le manifestazioni di propaganda locale.

ART. 6.

Spetta agli Assessorati il controllo dell'applicazione integrale della legge riguardante la costruzione degli edifici scolastici con adeguate aree ed impianti riservati alle attività ricreative e sportive.

ART. 7.

All'atto dell'approvazione dei bilanci comunali, provinciali e regionali, gli Assessorati di cui alla presente legge compileranno un calendario annuale delle manifestazioni locali regionali o nazionali di carattere sportivo e ricreativo, che dovranno culminare in una giornata dedicata allo sport ed alla gioventù.

ART. 8.

A cura delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, saranno redatti piani quinquennali per la realizzazione ed il completamento degli impianti indispensabili per lo sviluppo delle attività suddette in ogni comune, usufruendo dei benefici della legge sul credito sportivo.

ART. 9.

In virtù della presente legge nei bilanci comunali, provinciali e regionali dovrà essere aggiunta la voce: « Attività ginnico-sportive e ricreative della gioventù e dei cittadini ».

ART. 10.

È istituito un Fondo nazionale per l'incremento delle attività sportive e ricreative della gioventù e dei cittadini.

ART. 11.

Il Fondo nazionale verrà amministrato da un Comitato interministeriale composto dai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del turismo e spettacolo, della sanità e dal Ministro Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 12.

Il Comitato dei Ministri per il Fondo nazionale di cui al precedente articolo, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure da un Ministro Segretario di Stato, delegato dal Consiglio dei Ministri.

ART. 13.

Ai finanziamenti necessari per le attività connesse alla presente legge sarà provveduto dal Comitato interministeriale di cui ai precedenti articoli, attraverso la elaborazione di un piano quinquennale e con il lancio di un prestito nazionale.

ART. 14.

Il Fondo nazionale sarà incrementato inoltre dalle aliquote spettanti allo Stato dei proventi dei concorsi pronostici vari autorizzati per legge e dai proventi delle tasse sulle manifestazioni sportive e dal ricavato della vendita dei beni della ex G. I. L., non utilizzabili ai fini delle attività di cui alla presente legge.